

COMUNE DI PESCOLANCIANO

Delib. N° 4 del 5/1/1926=

Oggetto= Regolamento di Polizia Mortuaria=

L'anno 1926 il giorno ~~3~~⁵ del mese di Gennaio alle ore 18
nelle Casse Comunale di Pescolaniano.

Convocato, nei modi e nei termini di legge, e giusta delibera-
zione della G.M. del 30 Dicembre 1925, questo Consiglio Comune-
le, il medesimo si è riunito in sessione straordinaria, seduta
pubblica di I. convocazione, con l'intervento dei seguenti
Consiglieri;

Consiglieri intervenuti

- 1°) Bucci Lorenzo;
- 2°) Caruso Raffaele;
- 3°) Del Ciello Luigi;
- 4°) Maselli Alberto;
- 5°) Padula Domenico;
- 6°) Patete Luigi;
- 7°) Patete Pasquale;
- 8°) Pettine Avv. Cav. Antonio;
- 9°) Pettine Michelangelo;
- 10°) Rossi Armando

CONSIGLIERI ASSENTI

1°) Del Ciello Michele;

2°) Del Gesso Angelo;

3°) Lestoria Settimio;

4°) Padula Angelo;

5°) Pettine Vincenzo;

Il Sindaco Pettine Avv. Cav. Antonio riconosciuta la legalità dell'adunanza, della quale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, cui assiste il Segretario infrascritto ;

Indi il Sindaco fa rilevare al Consiglio la necessità di procedere alla compilazione di un completo organico Regolamento di Polizia Mortuaria, soprattutto allo scopo di stabilire le norme per disciplinare il servizio in modo che risponda opportunamente sia alle esigenze generali che a quelle particolari in relazione alla nuova sistemazione del Cimitero, già quasi ultimato. All'uopo, egli, d'accordo colla Giunta, ha preparato il seguente Regolamento, proponendone la integrale approvazione:

Articolo 1°)

Il Cimitero di esclusiva proprietà del Comune, si compone di:

- a) N° 4 campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b) N° 30 colombari capaci di un sol feretro, ognuno costruito

Articolo 2°)

Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza del Sindaco in primo luogo, della Giunta Municipale e dell'Ufficiale Sanitario comunale, i quali tutti hanno l'incarico di sovrintendere alla esecuzione del presente regolamento e di fare tutte le proposte che ritengono del caso per la migliore conservazione del Cimitero stesso e la esecuzione di opere relative;

Articolo 3°)

Non è permesso entrare nel Cimitero che a piedi. E' proibito l'accesso a persone che hanno con sè i cani od altri animali domestici; a quelle che trovansi in stato di ubbriachezza; ed ai fanciulli dell'apparente età minore dei 10 anni, quando non siano accompagnate da persone adulte.

Articolo 4°)

E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli e i contorni rialzati delle sepolture.

Articolo 5°)

Nei cimiteri si dovrà sempre serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza. Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione o in preghiera. Non sedersi nè sdraiarsi sull'erba, nè sporcare e deteriorare e in qualunque modo recar danno alle spolture, ai fiori, alle decorazioni,

Articolo 6°)

E' permesso alle famiglie dei defunti di porre sulle fosse fiori e ghirlande, coltivarvi fiori ed arbusti, purchè non raggiungano un'altezza maggiore di M.I. Quando i fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno facoltà di piantare e coltivare sulle sepolture, sporgessero dal perimetro di esse o superassero l'altezza prescritta, l'Autorità Municipale inviterà le famiglie a regolarsi nella giusta misura e in caso di inadempimento procederà d'ufficio e a loro spese.

Articolo 7°)

Tutte le erbe che cresceranno nel cimitero saranno tagliate ed immediatamente bruciate nel recinto stesso. Il viale di accesso e di circolazione interna del Cimitero, gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni che riviate, e ogni parte del cimitero stesso deve essere sgombra e mantenuta in istato perfetto. Nessun oggetto potrà essere trasportato dal cimitero.

Articolo 8°)

Qualora una persona nel cimitero tenesse un contegno non conforme al rispetto dovuto al luogo, sarà immediatamente fatto uscire.

Articolo 9°)

L'Amministrazione comunale non è responsabile verso la famiglia dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nel cimitero stesso.

Articolo 10°)

I guasti e i deterioramenti che fossero, anche involontariamente cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso dovranno essere compensati dalle persone che li produssero o dai parenti che si ritengono in simili casi civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

Articolo 11°)

Allorchè una croce od altra decorazione in una sepoltura venga a spostarsi o minacci di cadere o in qualunque modo venga a guastarsi, si da offendere il decoro estetico del cimitero, i rispettivi eredi del defunto devono fare eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà in facoltà dell'Autorità Municipale o di far eseguire le riparazioni di ufficio, o di far asportare le opere guaste e cadenti, le quali si intenderanno passate senz'altro in proprietà del Comune.

Articolo 12°)

Le lapidi, le croci, i monumenti, e qualunque altro ricordo, posto, tanto sulle ~~xxxi~~ fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere smossi od alterati senza il permesso del Sindaco.

Articolo 13°)

Allorchè vengono eseguite le esumazioni ordinarie ai sensi dell'art. 78 del Regolamento 25 Luglio 1902 N° 448, o per essere trascorsi i termini di concessione di cui al presente Regolamento, le lapidi, i monumenti, le urne ed i ricordi che le concernano, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito fatto ai parenti di ritirare detti oggetti.

Articolo 14°)

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e quant'altro viene concesso resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari a cui si sostituirà il Municipio e con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati a provvedere, alla manutenzione e restauro si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Articolo 15°)

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Articolo 16°)

In essi si tumulano tutti coloro ai quali non è provveduto con tomba distinta. Il posto del feretro viene contrassegnato da un picchetto recante piccole targhe metalliche uniformi per tutti e portante il traforo, il numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento. Tale targa metallica è obbligatoria per tutti e viene fornita a prezzo di commercio dall'amministrazione comunale e da speciale suo incaricato.

Articolo 17°)

I colombari sono costruiti dal Municipio lungo il muro di fondo, vengono ceduti a pagamento secondo la tariffa annessa al presente Regolamento, in perpetuo. Alle suddette costruzioni si richiama il disposto dell'art. 63 del Regolamento governativo 25 Luglio 1902 N° 448.

Articolo 18°)

Il diritto di sepoltura nei suddetti colombari è circoscritto alla sola persona per la quale è stato acquistato ed è subordinato al pagamento della tassa portata dall'annessa tariffa.

Di regola il pagamento dovrà essere effettuato all'atto della concessione: la Giunta Comunale però potrà, in casi speciali, accordare, sotto le debite garanzie, che il pagamento venga fatto ratealmente.

Articolo 19°)

Ogni colombaro dovrà essere chiuso con lastra di marmo da acquistarsi dagli interessati, la quale sarà posta sopra muratura fatta con mattoni e cemento a strati dello spessore non inferiore ad un centimetro e intonacato con cemento liscio; sulla quale lastra, sempre a spese ed a cura degli interessati, verrà fatta incidere la iscrizione da porsi su di essa, iscrizione però che deve riportare il visto di approvazione della Giunta comunale, da chiedersi con domanda in carta bollata da L. 2,00. Il lavoro di muratura è pure a carico degli interessati.

Articolo 20°)

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere tumulato se non sia accompagnato dal permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile. L'impiegato Municipale addetto al servizio dello Stato Civile, terrà anche per proprio conto copia del registro prescritto dall'art. 50 del

Insieme all'ordine del seppellimento egli invierà al custode del Cimitero, il numero progressivo portato dal ceppo che ha l'indicazione del campo in cui il cadavere dovrà essere tumulato.

Articolo 21°)

Nessun cadavere può essere sepolto se non trascorso 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 in quelli di morte improvvisa o violenta, o quando vi fosse dubbio di morte apparente.

Articolo 22°)

Nei casi di morte di malattia contagiosa—quando per rapida putrefazione della salma e per ogni altro caso in cui speciali circostanze escludono ogni dubbio sulla morte—il Sindaco su parere scritto dell'Ufficiale sanitario, potrà abbreviare i termini di seppellimento.

Articolo 23°)

Nei casi di tumulazione nei colombari, nelle tombe di famiglia ed in quelle individuali oltre la cassa di legno dello spessore di mm. 40, ve ne deve essere un'altra interna metallica da saldarsi a fuoco.

Articolo 24°)

La chiusura definitiva della cassa mortuaria avrà luogo

soltanto all'atto del seppellimento.

Articolo 25°)

Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'articolo 389 del Codice Civile quanto all'intervento dell'autorità Giudiziaria.

Articolo 26°)

Quando debbansi compiere cerimonie religiose il cadavere viene dalla casa trasportato alla Chiesa, dove deve solo rimanere per il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.

Articolo 27°)

Qualora però il cadavere si trovi in stato di avanzata putrefazione non sarà depresso nella Chiesa, ma si potrà soltanto permettere che si fermi davanti alla porta medesima per l'adempimento delle cerimonie religiose.

Articolo 28°)

I trasporti al Cimitero dovranno essere fatti nei mesi di Maggio, giugno, luglio e agosto dalle ore 5 alle 10 e dall'17 alle 20, nei mesi di Settembre, Ottobre, Aprile, e Marzo dalle 7 alle 11 e dalle 16 alle 19; nei mesi di Gennaio, febbraio, novembre e Dicembre dalle ore 8 alle 17.

Articolo 29°)

scarlattina saranno trasportati direttamente al Cimitero in quell'ora che sarà fissata al momento dall'Ufficiale sanitario comunale senza alcun accompagnamento o pompa funebre. Si potrà solo permettere che un sacerdote impartisca al limitare della porta di casa la benedizione al cadavere. Si osserverà inoltre quanto dispone l'art. 19 del Regolamento Governativo 25 Luglio 1902.

Articolo 30°)

E' proibito arrestare il convoglio funebre, interrompere, scomporre l'andamento con veicoli; cavalli, od in qualunque altro modo disturbare il corteo.

Articolo 31°)

Per tutto il resto qui non contemplato per il trasporto dei cadaveri, si osserveranno le norme del Regolamento Governativo 25 Luglio 1902.

Articolo 32°)

I cadaveri di persone morte in Comune devono essere sepolte nei Cimiteri della rispettiva Frazione o Parrocchia.

Quando però ne sia fatta domanda dai parenti del defunto il Sindaco potrà permettere il seppellimento in Cimitero comunale diverso dal competente.

Articolo 33°)

Il cadaveré ~~di xxxxxxxx~~ trasportato al Cimitero viene ricevuto dal custode, e verrà seppellito dietro la presentazione del permesso rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile. Lo stesso trattamento ha luogo in caso di aborto o di nato morto.

Articolo 34°)

Appena deposto il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita di terra leggermente compressa. Colla terra rimasta si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa con pendenza dai quattro lati per lo scolo.

Articolo 35°)

Ogni qualvolta si deporrà un cadavere in una tomba di famiglia, appena levato il coperchio, si accenderà attorno all'apertura un ramo secco preferibilmente di pianta resinosa, o un fascio di paglia, per la distruzione o dispersione di miasmi. Il seppellitore non potrà scendere nella tomba se non rimane accese un lume che verrà calato prima in essa

Articolo 36°)

E' dovere del custode seppellitore:

(°) Lo scavamento e il riempimento delle fosse; nella quale ultima operazione deve avere cura che la terra sia bene

- livello della superficie del campo perchè abbia luogo, lateralmente, lo scolo delle acque;
- 2°) Provvedere alla nettezza e alla conservazione delle bare, arredi e attrezzi funebri, compresa la cella mortuaria;
 - 3°) Tenere preparate un conveniente numero di fosse da fissarsi dal Sindaco, raccogliendo le ossa scavate e deponendole nell'Ossario, vietato assolutamente di tenerle esposte all'intemperie e alla pubblica vista.
 - 4°) fare il riempimento delle fosse con tutti quei vagliamenti e miscugli che saranno ritenuti opportuni;
 - 5°) Visitare nell'estate le fosse riempite di fresco per otturare con terra vagliata ed umida le screpolature che si fossero manifestati nel terreno, e riparare qualsiasi guasto avvenuto.
 - 6°) Tenere puliti e mondi i canali di scolo e i sentieri, nonchè tenere falciate per due volte all'anno le erbe.;
 - 7°) Bruciare nell'interno del Cimitero sia le erbe falciate sia qualunque altra materia vegetale, sia le casse o parti di esse che si trovassero nelle escavazioni.
 - 8°) Provvedersi degli arnesi occorrenti nello scavamento e riempimento delle fosse.

9°) Osservare scrupolosamente quanto è disposto dall'art. 50 del Regolamento Governativo 25 Luglio 1902 che qui si intende riportato.

Articolo 37°)

Avvisandosi il rialzo di qualche fossa per lo sviluppo di gas cadaverici, dovrà il seppellitore riunire ai due estremi punti della fossa stessarami secchi di pino o altri materiali atti alla combustione e traforare obliquamente in due o tre punti il terreno con una trivella della larghezza di m. 1,70. Eseguiti i fori, appiccherà ai materiali sopra raccolti il fuoco, alimentandolo per qualche tempo, e versando quindi abbondante soluzione di cloruro di calce o di solfato di ferro entro i fori praticati i quali verranno poi diligentemente chiusi con terra vagliata e ben compressa.

Articolo 38°)

E' severamente proibito al seppellitore sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri e dovrà: curare che tale sottrazione non si verifichi da parte di altri. E' pure vietato di ricevere dalle famiglie mance o qualsiasi oggetto rinvenuto presso il cadavere od indumento servito pel medesimo.

Articolo 39°)

Il seppellitore sarà alla immediata dipendenza del Sindaco e ne eseguirà scrupolosamente gli ordini ricevuti. Vestirà i cadaveri e li collocherà nelle casse quando a ciò non si prestassero i parenti e si accerterà in ogni caso che prima di essere levati siano state osservate tutte le prescrizioni legge, e del presente Regolamento.

Articolo 40°)

Terrà sempre chiuso a chiave il cancello di entrata del Cimitero, aprendolo solo quando debbono essere compiute le operazioni mortuarie.

Articolo 41°)

Sorveglierà la conservazione di tutti i monumenti, dei fabbricati e dei viali esterni e interni, informando subito il Sindaco di ogni deterioramento o chi per esso.

Articolo 42°)

Sarà tenuto all'osservanza del presente Regolamento e di quello Governativo del 25 Luglio 1902, specialmente degli articoli 49 e 50, 51 nonchè delle norme generiche stabilite dal Regolamento Organico del Comune;

Articolo 43°)

E' fatto obbligo a tutti gli abitanti del Comune di

prendere cognizione di tutte le disposizioni portate dal regolamento governativo di Polizia mortuaria 25 Luglio 1902 N° 448, dal testo unico delle leggi sanitarie, e nella specialità per i casi ivi non contemplati dovranno attenersi alle presenti disposizioni. Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie in quanto non costituiscono reato previsto e punito dal Codice Penale.

Articolo 44°)

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 227 e seg. della Legge Comunale e Provinciale.

Articolo 45°)

Il prodotto delle ammende si devolgerà per una metà allo scopritore e per l'altra metà al Comune.

Articolo 46°)

Ogni colombaro avrà il valore di L. 600, come dal progetto e per tale prezzo saranno venduti.

Il Consigliere Patete Luigi fa notare l'opportunità di includere nel Regolamento le norme circa la concessione di aree pubbliche per la costruzione di tombe private. Il Sindaco obietta che almeno per ora non si possa in alcun

vi è spazio disponibile, e che ad ogni modo anche qu
un qualunque spazio risultasse disponibile, la que
non può essere trattata e risolta che dopo l'avven
tuzione di tutte le aree da parte dell' (Ing. re dirett
dei lavori, conformemente al progetto.

Pertanto ritiene la proposta del Patete fuori luogo e
quindi da non essere tenuta in considerazione.

ED il Consiglio

accogliendo integralmente la proposta del Sindaco, per
appello nominale e con voti otto contro uno;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento di Polizia mortuaria così
è stato compilato dalla Giunta e sopra trascritto.
Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

Certificato di pubblicazione=

Pubblicato il sujesto verbale il giorno di Domenica
10 corrente senza opposizione.

Pescolaniano, li 16 Gennaio 1926

IL Segretario Comunale

Fto Scocchera

Per copia conforme ad uso amministrativo.

COMUNE DI PESCOLANCIANO

Delib. N° 16 dell'8/9/1926=

Oggetto= Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno 1926 il giorno Otto del mese di Settembre nella Casa comunale di Pescolanciano.

Il Commissario Prefettizio per la temporanea amministrazione del Comune Pettine Avv. Cav. Antonio, assistito dal Segretario Reg.re Scocchera Antonino, ha adottata la seguente deliberazione:

Vista la nota sottoprefettizia N° 4986 del 3 corrente con la quale sono state comunicate le ragioni che hanno indotto l'ON.le G.P.A. a rinviare la deliberazione consiliare che approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Ritenuto che le osservazioni dell'autorità tutoria sono perfettamente giuste e che pertanto possono essere senz'altro inserite nel Regolamento stesso;

Ritenuto però che non è possibile sopprimere i frequenti accenni che si fanno nel citato Regolamento circa le tombe private, giacchè di queste nel Cimitero ve ne sono alcune già da tempo costruite;

Che invece fa uopo completare in proposito l'articolo 1°

del citato Regolamento;

D E L I B E R A

Gli articoli I e 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con deliberazione N° 4 del 6 Gennaio u.s. sono rispettivamente completati come segue:

".....c) Un campo per le sepolture private la cui area risulta interamente o quasi occupata da tempo con tombe già costruite."

"..... Nei campi comuni di inumazione è assolutamente vietato costruire tombe in muratura o altre opere di carattere stabile."

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Firmato come all'originale.

Certificato di pubblicazione=

Pubblicato il su esteso verbale il giorno di Domenica 12 corrente senza opposizione.

Pescolanciano, li 13 Settembre 1926.

IL Segretario Comunale

Fto Scocchera Antonino;

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Pescolanciano, li 13 Settembre 1926

IL Segretario Fto Scocchera

N° II27I Div. 2/I


Visto approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
in seduta del 17 Settembre 1926.

IL Prefetto Presidente

Fto Iraci

Per copia conforme

Campobasso, li 26 Ottobre 1947



IL Segretario

Antony